

Delibera n° 1100

Estratto del processo verbale della seduta del
22 luglio 2022

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 3. SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'ISCRIZIONE DELLE SUPERFICI VITATE ALLO SCHEDARIO VITICOLO AI FINI DELLA PRODUZIONE DEI VINI PINOT GRIGIO DOC FRIULI PER LE CAMPAGNE VITICOLE 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025, PER LE SUPERFICI VITATE A VARIETÀ PINOT GRIGIO PIANTATE O INNESTATE SUCCESSIVAMENTE AL 31 LUGLIO 2021.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 3 il quale prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, disciplinino l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG, per conseguire l'equilibrio di mercato;

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali));

VISTA la nota prot. 87 del 22 giugno 2022, protocollata al n. 45538, con cui le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della denominazione DOC Friuli, "Friuli Venezia Giulia", "Furlanija" o "Furlanija Juljska Krajina" (di seguito DOC Friuli) e il Consorzio Tutela DOC Friuli Venezia Giulia, hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge n. 238/2016, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC Friuli, Pinot grigio, per le campagne viticole 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

ATTESO che ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge n. 238/2016, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni dei vini DOP è demandata ai Consorzi di tutela riconosciuti che dimostrino la rappresentatività nella loro compagine sociale di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione della denominazione interessata;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dell'iter di riconoscimento del Consorzio tutela vini Friuli Venezia Giulia, la richiesta di sospensione soddisfa le condizioni rappresentatività previste dall'articolo 41, comma 4, della legge n. 238/2016 in quanto i soggetti firmatari hanno indici di rappresentatività superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa suindicata;

CONSIDERATO, peraltro, che la richiesta di sospensione formulata dalle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della denominazione DOC Friuli e dal Consorzio soddisfa le condizioni indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge 238/2016 in quanto i soggetti firmatari hanno indici di rappresentatività superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa suindicata;

VISTA la domanda predisposta dal Consorzio Tutela DOC Friuli Venezia Giulia, in cui sono evidenziate le motivazioni tecnico economiche inerenti la situazione attuale e le prospettive della denominazione;

ATTESO che le motivazioni a sostegno della richiesta evidenziano come la base produttiva investita a varietà Pinot grigio ed oggetto di designazione a DOC Friuli, in assenza di provvedimenti di contenimento del potenziale, potrebbe determinare un divario significativo fra la produzione potenziale di Pinot grigio della denominazione e la capacità di assorbimento di tale vino sui mercati internazionali, con ripercussioni sui valori unitari e sul posizionamento della denominazione;

CONSIDERATO che l'iniziativa proposta è finalizzata al raggiungimento di un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda di Pinot grigio;

CONSIDERATO inoltre che il provvedimento di sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC Friuli, Pinot grigio, per la campagna viticola 2021/2022 già adottato con proprie deliberazioni n. 1274 del 6 agosto 2021 e n. 1632 del 22 ottobre 2021 sta conseguendo i risultati auspicati;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta formulata con nota del 22 giugno 2022, protocollata al n. 45538, dalle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della denominazione DOC Friuli e dal Consorzio Tutela DOC Friuli Venezia Giulia, di sospensione temporanea all'iscrizione alla denominazione DOC Friuli, Pinot grigio, per le campagne viticole 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate o innestate a partire dal 1° agosto 2021;

SENTITE le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. di stabilire ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Pinot grigio DOC Friuli, "Friuli Venezia Giulia", "Furlanija" o "Furlanija Julijska Krajina" per le campagne viticole 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021;
2. di stabilire che le superfici vitate della varietà Pinot grigio idonee e rivendicabili a DOC Friuli, Pinot grigio sono quelle realizzate entro il 31 luglio 2021 e registrate nello schedario vitivinicolo entro la data di adozione del presente provvedimento;
3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
 - a) il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione DOC Friuli, Pinot grigio; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a DOC Friuli, Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
 - b) le superfici vitate realizzate avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro il 31 luglio 2021 a seguito di estirpazione di una pari superficie di varietà Pinot grigio già idonea alla produzione della denominazione DOC Friuli, Pinot grigio;
4. di stabilire che non è ammessa la designazione a DOC Friuli, Pinot grigio dell'eventuale esubero di produzione, ottenuto da superfici impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, idonee alla produzione di altre denominazioni d'origine, fatte salve le deroghe di cui al punto 3;
5. di stabilire che, non sono ammesse riclassificazioni a DOC Friuli, Pinot grigio di produzioni di Pinot grigio provenienti da superfici vitate impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, fatte salve le deroghe di cui al punto 3, e precedentemente designate con altre denominazioni di origine;
6. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a ICQRF, ad AGEA, al Consorzio Tutela DOC Friuli Venezia Giulia e a Ceviq s.r.l.;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE